

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione V
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FRONTI

Il Giudice di pace dott. Antonio Vincenzo Noto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 14244 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013

promossa da

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED], via [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Laila Perciballi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione ex art 615 c.p.c

opponente

contro

[REDACTED], in persona del Sindaco *pro-tempore*, [REDACTED], rappresentato e difeso dal Funzionario delegato dott.ssa Nicoletta Perricciuolo in virtù di delega alle liti in atti, rilasciata in data 22.08.2013, e domiciliato negli uffici dell' [REDACTED], in [REDACTED]

[REDACTED], c.f. [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. Dario Manna, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato alla [REDACTED] ed in autorizzato rinnovo a [REDACTED] ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2012 0292124154, notificata dalla [REDACTED] in data 28.12.2012, del complessivo importo di € 285,87 a titolo di sanzione amministrativa, oltre compensi di riscossione e diritti di notifica, per violazione al codice della strada accertata dalla [REDACTED], con verbale n. 33070652893 del 19.07.2007, di cui al dettaglio degli addebiti.

Ha dedotto l'opponente: la mancata od irrituale notifica del verbale sotteso all'impugnata cartella con conseguenziale estinzione del diritto di credito vantato ai sensi dell'art. 201 del C.d.S.; la prescrizione del diritto ad esigere il credito; la nullità della notifica della cartella esattoriale; la nullità della cartella per mancata allegazione dei titoli e per mancata sottoscrizione; l'illegittima applicazione della maggiorazione per il ritardo nel pagamento. Con ulteriore motivi di merito ha denunciato la illegittimità del verbale di accertamento sotteso alla cartella. Ha concluso in conseguenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento della cartella opposta; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Resistevano alla domanda entrambi i convenuti.

[REDACTED] preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione siccome avanzata ex art. 22 L. 689/81 e non ex art. 615 c.p.c.; nel merito rappresentava che, come da documentazione prodotta, il verbale sotteso alla cartella era stato ritualmente notificato, come da documentazione prodotta. Concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione; comunque per il rigetto; con vittoria di spese.

L' [REDACTED] preliminarmente eccepiva il proprio difetto in ordine al merito ed alla formazione del ruolo di riscossione, di competenza esclusiva dell'Ente creditore. Rappresentava che

la cartella esattoriale, contenente tutti i requisiti obbligatori, era stata ritualmente notificata e che l'applicazione della maggiorazione per il ritardo nel pagamento era legittima perché legislativamente prevista. Concludeva per la declaratoria di difetto di propria legittimazione passiva, comunque per il rigetto dell'avversa opposizione; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

All'udienza del 27.02.2015, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti rassegnate con riferimento ai rispettivi scritti difensivi, e con specifico rilievo, da parte del difensore dell'opponente, della nullità della notifica del verbale di accertamento siccome risultante dalla produzione della relata da parte del [REDACTED]

Va preliminarmente evidenziato che il valore della causa non supera i millecento euro, per cui il giudizio, in base al secondo comma dell'art. 113 c.p.c., deve essere reso secondo equità. I principi cui questo giudice intende uniformarsi sono quelli di diritto, che, nella presente fattispecie, appaiono conformi ad equità.

Deve essere ancora in via preliminare ritenuta la legittimazione passiva di entrambi i convenuti: del [REDACTED], in quanto titolare del credito ed autore della formazione del ruolo (Cass., Sezioni Unite, 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sezione 3^a, 29 febbraio 2008, n. 5532); dell'agente della riscossione [REDACTED], cui si deve l'emissione della cartella di pagamento opposta censurata per vizi propri.

Si osserva, inoltre, che non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata da [REDACTED] sul presupposto che l'istante avrebbe dovuto proporla con ricorso ex art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 invece che con atto di citazione. Al riguardo si osserva, infatti, che l'opponente ha, tra l'altro, dedotto il difetto di notifica del verbale di contravvenzione, per cui l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, da proporsi ex art. 615 c.p.c. a mezzo di citazione ad udienza fissa, con giudizio che si svolge secondo le regole processuali del rito ordinario (cfr., in tal senso, Cass. 27.04.2009, n. 9894; Cass. 25.02.2008, n. 4814; Cass. 08.06.2007, n. 13483).

Tanto premesso e ritenuto, va subito detto che l'opposizione è fondata e va accolta.

Tra gli altri motivi di censura dedotti dall'opponente, risulta fondato ed assorbente quello concernente la mancata notificazione del verbale sotteso alla cartella esattoriale opposta, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione.

Ed invero, [REDACTED] non ha provato di aver ritualmente notificato nei termini il verbale di accertamento verbale n. 33070652893 del 19.07.2007, avendo prodotto copia conforme della relata di notifica, nella quale l'agente notificatore certifica di non aver potuto consegnare l'atto a [REDACTED] in data 08.10.2007 perché "trasferito" dall'indirizzo di residenza in [REDACTED], provvedendo alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza peraltro invio della prescritta raccomandata informativa.

Orbene tale notifica non è nulla ma inesistente, in quanto è possibile effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo allorché il destinatario sia temporaneamente assente nel suo domicilio, mentre nel caso che ne occupa, come provato dalla prodotta relata di notifica, il destinatario risulta "trasferito".

Osserva il giudice che, ai sensi dell'art. 201, primo comma, del C.d.S., la violazione, quando non è possibile la contestazione immediata, deve essere notificata al trasgressore nel termine di legge; altrimenti l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue.

Pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, con conseguente annullamento della cartella esattoriale opposta per carenza di valido titolo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'Ente creditore [REDACTED].


P.Q.M.

Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia tra i soggetti in epigrafe, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale opposta;
- condanna [REDACTED] in persona del Sindaco p.t. al pagamento, in favore dell'avv. Laila Perciballi dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida nella complessiva misura

di € 367,00, di cui € 330,00 per compenso professionale ed € 37,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, Cap ed Iva come per legge.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Roma il 02.03.2015

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio Vincenzo Noto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 3.3.15

IL CANCELLIERE

Alessandra M. M. M.

